

COMUNE di PESCHIERA DEL GARDA

Deliberazione n. 7 del 27/06/2025

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Ordinaria prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: TRIBUTO RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

L'anno **2025** addì **27** del mese di **Giugno** alle ore 12.30 nella , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.

Risultano all'appello i seguenti consiglieri:

		Presente
AMICABILE FLAVIO	Consigliere	SI
AMICABILE MATTIA	Consigliere	SI
ANNUNZIATA ALESSIA	Consigliere	SI
BERGAMASCHI DANIELE	Consigliere	SI
CARICATO FEDERICO	Consigliere	SI
CIMARELLI TIZIANO	Consigliere	NO
CIMINELLI ELISA	Consigliere	SI
COZZOLOTTO ELENA	Consigliere	NO
FASOLI DAVIDE	Consigliere	NO
FIORIO GIAN LUCA	Consigliere	SI
FLORIO DANIELA	Consigliere	SI
GAIULLI MARIA ORIETTA	Presidente	SI
GAVAZZONI FILIPPO	Consigliere	NO
INVIDIA ANITA	Consigliere	SI
MICHELETTI ROBERTA	Consigliere	SI
OLIVA AUGUSTO MASSIMO	Consigliere	SI
PEZZIN SARA	Consigliere	SI
Assessore Esterno NON VOTANTE:		
COFANI MARCO	Assessore	SI

Assiste alla adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. VENTURI STEFANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora GAIULLI MARIA ORIETTA, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore incaricata al Bilancio espone il punto all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge di stabilità 2014, commi 641-668;

DATO ATTO che l'approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di apposito e separato provvedimento conseguente all'approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

PRESO ATTO che l'art.1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

CONSIDERTATO che:

- l'art. 1 "Definizioni" dell'MTR-2, Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/rif individua l'«*Ente territorialmente competente*» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «*costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*»;
- con precedente delibera di Assemblea n. 7 del 05.05.2022 sono stati approvati, per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, i piani economico-finanziari degli anni 2022-2025;
- l'art. 28.4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif indica che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo;

VISTA la deliberazione 389/2023/RIF/rif del 3 agosto 2023 recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", con la quale ARERA ha provveduto ad approvare le modalità di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti;

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione 363/2021 integrata e modificata dalla delibera 389/2023 e dalla delibera 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF:

- l'art. 7 "Procedura di approvazione" che così recita: «*7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

- 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predisponde il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.
- 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
- 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
- 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:
- la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
 - con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
- 7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:
- da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;
 - da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.
- 7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- 7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»;
- l’art. 8 “Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria” che così recita: «8.1 L’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è

trasmesso ai pertinenti organismi competenti. 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

VISTO CHE: con delibera di Assemblea n. 4 del 10.04.2024 il Consiglio di Bacino ha ritenuto:

- 1) di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, e successiva 389/2023/R/rif i dati forniti dai Gestori e dai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- 2) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni e dai Gestori;
- 3) di validare l'aggiornamento al PEF 2024-2025 del Consiglio di Bacino Verona Nord redatto secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 1/DRIF/2023, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nell'ammontare come riportato Allegato A (PEF 2024 - 2025) al presente atto;
- 5) di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C192021 scelti dall'ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2024/2025 rispetto agli anni precedenti, così come stabilito dall'art. 4 del MTR-2, è stato quantificato per ciascun comune in attuazione delle regole e delle formule contenute nell'art. 4 del MTR-2;

VISTO l'articolo 43, comma 11, del D. L. 17 maggio 2022, n. 50, che recita testualmente: All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile».

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, (note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) ed in particolare l' ARTICOLO 3 comma 5-quinquies, che recita: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della

TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile(1) di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

RITENUTO DI DARE ATTO CHE l'incremento del PEF non necessita di essere finanziato in quanto trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2025;

VISTO che con DPR n. 158/99 sono stati fissati i coefficienti in base ai quali calcolare le tariffe;

VISTA la Delibera di Giunta n.242 del 29/11/2002 (deroga ai coefficienti) e ritenuto di confermarla e farla propria salvo un allineamento ai dettami della Legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 652 che trovano espressione nella tabella dei coefficienti di seguito approvata;

CONSIDERATO CHE con delibera di Consiglio di Bacino n. 4 del 10/04/2024 è stata approvata la validazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024-2025 del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord e quindi è stato approvato il Piano Finanziario anni 2024-2025 per l'applicazione della TARI, delibera e Piano Economico Finanziario trasmessi dal Consiglio di Bacino Verona Nord con protocollo 1484 del 11/04/2024 ed assunti al protocollo dell'ente al n. 9450 del 11/04/2024;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 16 del 30/04/2024 avente ad oggetto: “TRIBUTO RIFIUTI (TARI) PRESA D'ATTO DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2024 2025 ED APPROVAZIONE TARFFE TARI ANNO 2024” nella quale già si prendeva atto del Piano Finanziario anni 2024-2025 approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con delibera n. 4 del 10/04/2024.

VISTO l'allegato piano Piano Finanziario anni 2024-2025 (ALLEGATO A);

VISTO l'allegato TARIFFARIO - TARFFE TARI ANNO 2025 - allegato alla presente delibera (ALLEGATO B);

VISTA la delibera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF che ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione, che si sostanziano in contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA); che tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio.

VISTA la Legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. legge “Salva Mare”), recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare”, ha introdotto un ulteriore meccanismo di perequazione nel settore dei rifiuti urbani. L'art. 2 comma 7 della richiamata legge prevede l'introduzione di una specifica componente a copertura dei costi di

gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, da aggiungersi alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 della medesima normativa. Il successivo comma 8 della Legge "Salva Mare" demanda ad ARERA la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente di cui trattasi e delle modalità di inserimento negli avvisi di pagamento.

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono pertanto istituite le seguenti componenti perequative unitarie TARI, che sono confermate anche per l'anno 2025 e che si applicano con i criteri di seguito dettagliati:

- 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

In prima applicazione viene stabilito che:

- la componente 1, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente 2, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Inoltre, tali componenti:

- si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24 regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. BONUS SOCIALE TARI e (25g00031) (GU Serie Generale n.60 del 13-03-2025);

VISTA la DELIBERAZIONE ARERA 1 aprile 2025 133/2025/r/rif avente ad oggetto: avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24 che prevede:

Articolo 2 - Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

2.1 *Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.*

2.2 *L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:*

a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

“ 2.1 bis A decorrere dall’1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”

b) all’articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 bis La componente 3, , inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile dell’AreaTributi;

VISTO il Regolamento della Tari;

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dalla nota MEF prot. nr 5343 del 06/04/2012, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale a mezzo della procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento in adozione;

VISTI i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull’argomento e riportati in calce al presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024-2025, per l’applicazione della TARI, approvato e validato con delibera di Consiglio di Bacino Verona Nord n. 4 del 10/04/2024, delibera e Piano Economico Finanziario trasmessi dal Consiglio di Bacino Verona Nord con protocollo 1484 del 11/04/2024 ed assunti al protocollo dell’ente al n. 9450 del 11/04/2024, in particolare per le risultanze relative all’anno 2025 (ALLEGATO A);

DI CONFERMARE la ripartizione del costo fra costi fissi e costi variabili sulla base delle leggi vigenti, nella ripartizione del 40% per le utenze domestiche e del 60% per le utenze non domestiche;

QUINDI DI DETERMINARE i coefficienti KC e KD coefficienti di ripartizione per le utenze non domestiche per l’anno 2025 come di seguito indicato:

Categoria Utenza	Min Coeff KC	Max Coeff KC	Coeff KC	Min Coeff KD	Max Coeff KD	Coeff KD
Musei, biblioteche, scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	0,40	0,67	0,67	3,28	5,50	5,50
Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,43	2,50	3,50	3,50
Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60	4,20	4,90	4,90
Distributori carburanti, Impianti Sportivi	0,76	1,32	1,32	6,25	10,81	10,81
- sottocategoria "Campeggi"	0,76	1,32	1,32	6,25	10,81	0,00
Stabilimenti Balneari	0,38	0,64	0,64	3,10	5,22	5,22
Esposizioni, Autosaloni	0,34	0,51	0,51	2,82	4,22	4,00
Alberghi con Ristorante	1,20	2,46	2,46	9,85	20,17	20,00
Alberghi senza Ristorante	0,95	1,62	1,62	7,76	13,32	13,32
Case di Cura e Riposo	1,00	1,25	1,25	8,20	10,22	10,22
Ospedale	1,07	1,29	1,29	8,81	10,55	10,55
Uffici, Agenzie, Studi Professionali	1,07	1,52	1,52	8,78	12,45	12,45
Banche e Istituti di Credito	0,55	0,61	0,61	4,50	5,03	5,03
Negozi Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,11	1,80	1,50	9,08	14,78	11,30
Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli, Ombrelli, Antiquariato	0,60	0,83	0,83	4,92	6,81	6,81
Banchi di Mercato di beni durevoli	1,09	1,78	1,44	8,90	14,58	11,74
Attività Artigianali Botteghe: Parrucchiere, Estetica	1,09	1,48	1,23	8,95	12,12	9,85
Attività Artigianali Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,82	1,03	1,03	6,76	8,48	6,76
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,09	1,41	1,32	8,95	11,55	10,90
Attività Industriali con Capannoni Produzione	0,38	0,92	0,60	3,13	7,53	3,13
Attività Artigianali produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	4,50	8,91	8,00
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	5,57	9,63	9,22	45,67	78,97	75,69
Mense, Birrerie, Amburgherie	4,85	7,63	6,01	39,78	62,55	44,24
Bar, Caffè, Pasticcerie	3,96	6,29	6,20	32,44	51,55	47,20
Supermercato generi alimentari	2,02	2,76	2,02	16,55	22,67	18,50
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,90	12,60	21,40	14,30
Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza Asporto	7,17	11,29	11,09	58,76	92,56	87,52
Ipermercati generi misti	1,56	2,74	2,10	12,82	22,45	17,49
Banchi Mercato generi alimentari	3,50	6,92	5,21	28,70	56,78	42,74
Discoteche, Night Club	1,04	1,91	1,50	8,56	15,68	11,50

DI DETERMINARE i coefficienti di ripartizione delle utenze domestiche per l'anno 2025, secondo il DPR N 158/1999, come segue:

Numero componenti familiari	Coefficiente KA	Coefficiente KB
N. 01 Componente familiare	0,80	0,61
N. 02 Componente familiare	0,94	1,43
N. 03 Componente familiare	1,05	1,84
N. 04 Componente familiare	1,14	2,24
N. 05 Componente familiare	1,23	2,90
N. 06 Componente familiare	1,30	3,60

DI APPROVARE il Piano TARIFFARIO - TARFFE TARI ANNO 2025 - allegato alla presente delibera (ALLEGATO B)

DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Comunale sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia;

DI DARE ATTO che, come disposto dalla Delibera ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, a partire anche per l'anno 2025 si applicheranno le seguenti componenti perequative TARI con le modalità meglio dettagliate in premessa:

- 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

In prima applicazione viene stabilito che:

- la componente 1, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente 2, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

DI DARE ATTO che, come disposto dalla Delibera ARERA 1 aprile 2025 133/2025/r/rif:

- A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”
- La componente 3, , inizialmente è posta pari a 6 euro/utenza.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore retroattivamente dal 01 gennaio 2025;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.



Pareri

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **TRIBUTO RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARiffe TARI ANNO 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2025

Il Responsabile di Settore

Renzo Furioni

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Luca De Massari

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GAIULLI MARIA ORIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VENTURI STEFANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Peschiera del Garda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VENTURI STEFANO in data 04/07/2025
Maria Orietta Gaiulli in data 02/07/2025

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

DELIBERA N. 7 del 27/06/2025

OGGETTO: TRIBUTO RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

La Delibera resterà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04/07/2025 al 19/07/2025 ed è esecutiva il 27/06/2025.

VENTURI STEFANO, in Qualifica di Segretario Comunale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Peschiera del Garda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VENTURI STEFANO in data 04/07/2025